



COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 04/07/2018

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. 2013 DEL COMUNE DI LAGNASCO. ART. 17, COMMA 7, L.R. 56/77 E S.M.I. - APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** addì **quattro** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TESTA Ernesto - Sindaco	Sì
2. SACCHETTO Andrea - Vice Sindaco	Sì
3. GALLESIO Marco - Consigliere	Sì
4. MIGLIORE Ivo - Consigliere	Sì
5. BELTRAME Luca - Consigliere	Giust.
6. MONDINO Marta - Consigliere	Giust.
7. VAGLIANO Cristina - Consigliere	Sì
8. AUDISIO Alberto - Consigliere	Sì
9. BERTOLA Raffaele - Consigliere	Giust.
10. DALBESIO Michela - Consigliere	Sì
11. RIVOIRA Giuseppe - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora **DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **TESTA Ernesto** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016;
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG, in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.610 ab.;
- che ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrisponde a mq 805 (ab 1.610 x 0,5). Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti;
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G. ha una C.I.R. prevista pari a 1.610 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apportano modifiche di Superficie Territoriale. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di

cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella di P.R.G. (ved. tabella riassuntiva).

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 21.682, rimane totalmente a disposizione per future esigenze in sede di variante parziale.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

P.R.G. 2013	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 1.610		S.T. aree Produttive
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370
			0,06
	805 mq	mc	21.682 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>
VP 1/2018	/	/	/
TOTALE MODIFICHE	0	0	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 805 mq	/ mc	ST a disposizione: 21.682 mq
	- 805 mq	+ increm. 4%	

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare, così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che il Comune di Lagnasco, con D.G.C. n. 65 del 07/10/2009, ha individuato presso l'Ufficio tecnico del Comune di Scarnafigi l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S., inerenti anche la presente Variante Parziale n. 1;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto ai Soggetti con competenza in materia ambientale individuati (tra i quali si è consultato il Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte) il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;
- che il progetto preliminare è stato adottato con Delibera del Consiglio comunale n. 15 del 26/03/2018 e successivamente inviato ai Soggetti con competenza ambientale;
- che, con Determina Dirigenziale n. 697 del 21/05/2018 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;
- che, con nota prot. 31317 del 11/04/2018, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice - Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto definitivo;

- che, con nota prot. 50890 del 02/05/2018 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;
- con verbale in data 26/06/2018 prot. n. 2281, avente ad oggetto: *provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 4/2008*, l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai Soggetti competenti in materia ambientale, ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;
- che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 697 del 21/05/2018, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- che a seguito della pubblicazione non sono pervenute altre osservazioni sul progetto preliminare da parte di soggetti privati;
- che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai Soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all'osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;
- che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;
- che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;

Visti:

- il P.R.G. vigente;
- il progetto definitivo della variante parziale n. 1, redatto dal tecnico incaricato, acquisito agli atti con prot. n. 2458/2018;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;
- il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

Udito il Sindaco il quale illustra l'argomento ed invita il responsabile del servizio tecnico-manutentivo presente in sala consigliare, ha relazione in merito.

Udito il Sindaco il quale dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 78 del medesimo in ordine al dovere di astensione degli amministratori in caso di conflitto di interessi.

con la seguente votazione: n. 6 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 2 astenuti (i Consiglieri : Rivoira Giuseppe e Dalbesio Michela) resi in forma palese, per alzata di mano, il cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2) Di recepire le indicazioni formulate dai Soggetti competenti in materia ambientale secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante.
- 3) Che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) Di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato in relazione, accogliendola.
- 5) Di approvare la variante parziale n. 1 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati rubricati agli atti con il n. 2458/2018 di protocollo:
 - Relazione;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000;
 - Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000.
- 6) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
- 7) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.
- 8) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 9) Di dare atto che la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Determina n. 81 del 26/06/2018 di accoglimento del provvedimento di verifica (conclusione della fase di verifica) rilasciato dall'Organo Tecnico per la VAS con atto prot. n. 2281 del 26/06/2018, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 4/2008.
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale).
- 11) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo cui si conferisce mandato per i successivi adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
TESTA Ernesto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott.ssa PEZZINI Roberta

Copia cartacea del documento originale, firmato digitalmente.